

Andrea Degrandi
***Definizioni teoriche e prassi di governo nella politica territoriale
del Comune di Vercelli (secolo XII)***

[A stampa in *Vercelli nel secolo XII*. Atti del quarto Congresso storico vercellese, Vercelli 18-20 ottobre 2002, Vercelli, Società storica vercellese - Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, 2005 (Biblioteca della Società storica vercellese), pp. 451-473 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

ANDREA DEGRANDI

**DEFINIZIONI TEORICHE E PRASSI DI GOVERNO
NELLA POLITICA TERRITORIALE
DEL COMUNE DI VERCELLI (SECOLO XII)**

Se diamo uno sguardo d'insieme alla politica territoriale del comune di Vercelli nel secolo XII, vi possiamo individuare una doppia linea d'azione¹. Da un lato il comune operò per la costruzione di un contado cittadino soggetto all'autorità comunale: e di questo territorio cercò di definire i confini esterni. Dall'altro i Vercellesi rivolsero la loro attenzione a territori esterni ai limiti del contado, in particolare all'Eporediese, al Canavese, al Monferrato Casalese e alla Lomellina²: si proposero cioè di ottenere fedeltà militare e una sorta di subordinazione politica da parte dei detentori dei poteri pubblici di queste aree, al fine di accrescere la loro influenza nella zona, di garantire la sicurezza del proprio territorio, ma anche di controllare le più importanti vie di comunicazione e di agevolare il movimento e il commercio dei mercanti vercellesi.

¹ Per un inquadramento generale delle politiche di ricomposizione territoriale attuate dai comuni cittadini, si vedano G. DE VERGOTTINI, *Origine e sviluppo storico della comitatina*, in «Studi senesi» s. II, XVII (1929), ora in IDEM, *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di P. ROSSI, Milano 1977, pp. 5-122; R. BORDONE, *Tema cittadino e "ritorno alla terra" nella storiografia comunale recente*, in «Quaderni storici», 52 (1983), pp. 255-277; P. CAMMAROSANO, *Città e campagna: rapporti politici ed economici*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale, l'esempio di Perugia*, Atti del congresso storico internazionale (Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, pp. 313-349; G. TABACCO, *Dinamiche sociali e assetti di potere*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale cit.*, pp. 281-302; G. M. VARANINI, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana nei secoli XII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, Bologna 1994 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 37), p. 133-233. Si veda anche il caso specifico di Asti, R. BORDONE, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino 1980, (Biblioteca Storica Subalpina, 200), in particolare alle pp. 167-257.

² Per un primo sguardo d'insieme sulla politica territoriale attuata dal comune di Vercelli a partire dagli anni Quaranta del secolo XII si vedano le cartine 1 e 2 poste in appendice al presente contributo.

Questo quadro essenziale degli sviluppi del secolo XII potrebbe suggerire alcuni equivoci dai quali è necessario fin da ora sgombrare il campo.

In primo luogo si potrebbe pensare che il comune abbia intrapreso fin dalla sua comparsa un'azione rivolta ad assoggettare da principio i territori più vicini alla città, per poi rivolgersi via via a quelli più lontani e infine estendere la propria influenza al di fuori dei confini del contado. Nel territorio vercellese avvenne invece esattamente il contrario: le prime attestazioni, degli anni Quaranta, ci mostrano un interesse rivolto a territori esterni alla diocesi di Vercelli o agli estremi limiti di questa. Infatti solo a partire dalla fine degli anni Sessanta è documentata la volontà di costruzione di un vero e proprio territorio comunale³.

In secondo luogo, dal punto di vista della scansione cronologica degli avvenimenti, non dobbiamo credere che la politica territoriale sia caratterizzata da continuità. Dopo la fase degli anni Quaranta infatti, in coincidenza con l'elezione del vescovo Ugucione e l'intervento del Barbarossa nei territori del Regno d'Italia, le attestazioni riguardanti il comune di Vercelli cessano del tutto⁴. Al contrario, l'ingresso dei Vercellesi nella Lega Lombarda, avvenuto attorno al 1168⁵, provoca non solo un'improvvisa ripresa della politica territoriale del comune, ma anche un'impressionante accelerazione della stessa.

Altre due precisazioni. La prima riguarda i confini del contado. Non dobbiamo pensare che sia esistita una definizione univoca dei limiti del

³ Si mettano a confronto le cartine 1 e 2 poste in appendice al contributo.

⁴ A. DEGRANDI, *Vassalli cittadini e vassalli rurali nel Vercellese del XII secolo*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 91 (1993), pp. 5-45, alle pp. 43-45.

⁵ La prima attestazione del comune di Vercelli tra gli aderenti alla Lega Lombarda è del 3 maggio 1168: *Gli atti del comune di Milano fino al MCCXVI*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919, p. 93, doc. 65. Già nei mesi precedenti, tuttavia, secondo la narrazione dell'Anonimo milanese, gli armati vercellesi avevano combattuto nell'esercito della Lega Lombarda. E' da notare infine che l'Anonimo continuatore della cronaca di Ottone e Acerbo Morena colloca l'ingresso di Vercelli nella Lega Lombarda tra quello di Novara, avvenuto il 28 dicembre 1167 (*ibidem*, pp. 86-88, docc. 57-60), e quello di Como, avvenuto a fine marzo 1168 (*ibidem*, p. 89, doc. 62): *Italianische Quellen über die Taten Kaiser Friedrichs I. in Italien und der Brief über den Kreuzzug Kaiser Friedrichs I.*, a cura di F.-J. SCHMALE, Darmstadt 1986, (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, 17 a), p. 290 e p. 234.

territorio vercellese e che questi fossero immutabili nel tempo⁶. Come vedremo, a fianco di definizioni teoriche e complessive che tendono a fare coincidere i confini del territorio comunale ora con quelli della diocesi, ora con il corso della Dora Baltea, del Po e del Sesia, le fonti attestano anche i confini effettivi, che sono soggetti a mutamenti e la cui definizione è fortemente influenzata dalle diverse realtà contingenti.

L'ultima precisazione è quella più scontata. Quando parliamo di contado comunale non dobbiamo mai pensare a un territorio compatto e interamente soggetto alle stesse norme. Per tutto il medioevo comunale persistono nei territori delle città isole giuridizionali che sfuggono al controllo del centro urbano, in primo luogo le aree controllate dal vescovo, da monasteri e dalle più importanti famiglie dell'aristocrazia rurale e cittadina⁷. Ma persino quando ci riferiamo alle aree effettivamente controllate dal comune, si presenta una grande varietà di forme di soggezione. Negli atti di sottomissione di un signore rurale o di una comunità era infatti sempre presente un elemento di natura pattizia⁸, ed è proprio questo elemento che, come è facile intuire, poteva introdurre variazioni, più o meno rilevanti, nella prassi di governo del territorio.

⁶ Giovanni Tabacco così descrive le dominazioni territoriali degli anni di Federico Barbarossa: «e non erano dominazioni giustapposte le une alle altre con netti confini territoriali, distinte in modo da consentirci una loro rappresentazione cartografica chiara. Erano zone di influenza irradiatesi da nuclei visibili di forza incastellati nel terreno, zone discontinue, spesso sovrapposte le une alle altre, sfere di protezione militare e di umile governo locale o di giurisdizione signorile alta o inferiore. I confini c'erano, ma fluidi»; G. TABACCO, *La costituzione del regno italico al tempo di Federico Barbarossa*, in *Popolo e stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda*. Atti del Congresso. Alessandria 6-9 ottobre 1968, Torino 1970, pp. 161-177, alla p. 163.

⁷ Si veda, per Vercelli, F. PANERO, *Particolarismo ed esigenze comunitarie nella politica territoriale del comune di Vercelli (secoli XII-XIII)*, in *Vercelli nel secolo XIII*. Atti del primo Congresso Storico Vercellese, Vercelli 1984, pp. 227-262.

⁸ Ricordiamo che l'esercizio del potere pubblico trovava legittimità nel rispetto del diritto vigente in quegli anni, diritto che era «fondato sulla consuetudine e sulle più o meno libere transazioni, e cioè su un'accettazione almeno approssimativamente spontanea delle norme atte a disciplinare gruppi formati entro la società e i rapporti nati fra loro»; TABACCO, *La costituzione del regno italico* cit., p. 167. Sulla componente pattizia dei rapporti giuridici in età comunale si vedano anche le considerazioni fatte da P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 1, *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma - Bari 1999, pp. 13-18.

Prima di addentrarci nell'analisi dell'evoluzione che ebbe la politica territoriale del comune di Vercelli, è indispensabile un'ultima premessa sulle fonti. Come è noto nell'archivio comunale vercellese è conservato un numero esiguo di pergamene sciolte⁹. I documenti che possiamo usare per ricostruire la storia di Vercelli nel secolo XII sono quasi tutti conservati in due raccolte documentarie successive: la prima è costituita dai *libri iurium* realizzati negli anni Venti del Duecento¹⁰; la seconda è composta dai volumi dei *Biscioni*, realizzati negli anni Quaranta del Trecento¹¹. Alla base di questa scrittura su registri dei documenti che erano depositati negli archivi comunali ci fu un lavoro di selezione del materiale da trascrivere. In particolare per la raccolta duecentesca si ha l'impressione dell'esistenza di due criteri di selezione che influenzano profondamente il lavoro dello storico. Si scelse infatti di non trascrivere i documenti che erano ritenuti superati, o perlomeno non più attuali¹².

⁹ Alcuni documenti comunali del secolo XII sono ancora oggi conservati in Biblioteca Civica di Vercelli, Archivio storico del comune di Vercelli (in seguito ASCV), Pergamene sciolte, cc. 1-30; altri sono conservati in archivi familiari. Si veda A. OLIVIERI, *I Pettenati nel tardo medioevo. Produzione documentaria e cultura archivistica in una famiglia dell'aristocrazia vercellese tra sec. XIII-XV*, tesi di dottorato di ricerca in "Storia Medievale" presso l'Università di Torino, a.a. 1993-96, in particolare vol. 2, *Introduzione*, pp. III-IX.

¹⁰ ASCV, Il Libro degli Acquisti, I e II; ASCV, Il Libro dei Pacta et Conventiones; ASCV, Il Libro delle Investiture, I e II. Sui *libri iurium* duecenteschi del comune di Vercelli si vedano A. DEGRANDI, *I libri iurium duecenteschi del comune di Vercelli*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*. Atti del convegno. Genova 24-26 settembre 2001, «Atti della Società ligure di storia patria», n. s., XLII (CXVI) - 1 (2002), pp. 131-148; IDEM, *I libri iurium vercellesi della prima metà del Duecento: prassi redazionale e finalità politiche*, in "*Libri iurium*" e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI, a cura di P. GRILLO e F. PANERO, «Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», 128 (2003), pp. 37-49.

¹¹ *I Biscioni*, I/1, a cura di G. C. FACCIO e M. RANNO, Torino 1934, (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 145); *I Biscioni*, I/2, a cura di G. C. FACCIO e M. RANNO, Torino 1939, (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 146); *I Biscioni*, I/3, a cura di R. ORDANO, Torino 1956, (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 178); *I Biscioni*, II/1, a cura di R. ORDANO, Torino 1970, (Biblioteca Storica Subalpina, 181); *I Biscioni*, II. 2, a cura di R. ORDANO, Torino 1976, (Biblioteca Storica Subalpina, 189); *I Biscioni*, II/3, a cura di R. ORDANO, Torino 1994, (Biblioteca Storica Subalpina, 211); *I Biscioni. Nuovi documenti e registri cronologici*, a cura di R. ORDANO, Torino 2000, (Biblioteca Storica Subalpina, 216).

¹² DEGRANDI, *I libri iurium duecenteschi* cit., p. 141.

E a questo si deve probabilmente il fatto che siano conservati essenzialmente accordi con importanti *domini loci* della zona, che dovevano essere custoditi con maggiore attenzione, e in ogni caso atti che riguardano le aree più esterne del contado vercellese¹³, dove più facilmente nascevano contrasti che potevano durare anche molti decenni. Inoltre, anche per i casi ancora attuali all'inizio del Duecento, si scelse di tralasciare la trascrizione dei documenti di natura più strettamente procedurale¹⁴, che tante informazioni forniscono sulla prassi di governo del territorio.

Faccio un solo esempio che spero sia chiarificatore. Nel 1190 ci fu un processo di fronte a un giudice regio. Questi doveva stabilire, su richiesta del comune di Novara, se Florio di Gattinara, un *dominus loci* della zona, fosse «de iurisdictione regis» oppure «de iurisdictione comunis Vercellarum»¹⁵. Ora, negli anni Venti del Duecento si decise di trascrivere la sola sentenza del giudice: questa stabiliva che Florio era sottoposto alla giurisdizione di Vercelli¹⁶. E' sicuramente un'informazione utile per il nostro argomento, che tuttavia sappiamo essere parziale. Per questo caso specifico abbiamo infatti la fortuna che più di un secolo dopo, quando si selezionarono i documenti da trascrivere nei *Biscioni*, si decise di copiare anche un atto in cui erano registrate le dichiarazioni degli uomini che avevano testimoniato a favore di Florio¹⁷. Ed è solo da questo documento che ricaviamo numerose informazioni che altrimenti sarebbero andate perdute. Si viene infatti a sapere che tutti gli uomini di Gattinara da circa vent'anni, quindi dal 1170, pagavano il fodro al comune di Vercelli, si rivolgevano ai consoli vercellesi per le questioni giudiziarie, partecipavano all'esercito cittadino; e altre informazioni ancora che vedremo in seguito.

Questo esempio indica che la documentazione riguardante il secolo XII non solo ha conosciuto una generica dispersione, ma è stata, negli

¹³ *Ibidem*, p. 137, con le note 24-31.

¹⁴ *Ibidem*, p. 141.

¹⁵ *Il Libro dei «Pacta et Conventiones» del comune di Vercelli*, a cura di G. C. FACCIO, Novara 1926 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 97), pp. 98-99, doc. 47.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *I Biscioni* cit., II/1, pp. 276-278, doc. 180.

anni Venti del Duecento, oggetto di un filtro¹⁸. Inoltre, la conservazione o meno di testimonianze riguardanti la prassi di governo su amplissime zone del contado è spesso dovuta alla semplice casualità. Se, per tornare sul caso che ho presentato, Florio di Gattinara non fosse stato citato in giudizio nel 1190 e se duecentocinquant'anni dopo una commissione di notai non avesse deciso di copiare l'atto procedurale di cui abbiamo parlato, non si sarebbe saputo quasi nulla, per il secolo XII, di quell'area del Vercellese¹⁹.

E' chiaro che una tale situazione documentaria²⁰ rende velleitaria un'indagine che abbia come scopo una ricostruzione puntuale della politica attuata dal comune nel suo contado. Per evitare di dare un'immagine falsata della realtà di quegli anni è necessario quindi spostare l'attenzione dai luoghi a cui era diretta l'azione politica, ai modi in cui questa si realizzò, agli strumenti giuridici, ideologici e pratici che in essa furono adottati.

Arriviamo allora con la presentazione della politica territoriale del comune di Vercelli. Per dare ordine all'esposizione è opportuno dividere l'analisi in tre punti. Il primo riguarderà la politica territoriale attuata dal comune nei primi anni della sua esistenza, vale a dire negli anni Quaranta. Si passerà successivamente a una breve presentazione del

¹⁸ Si veda DEGRANDI, *I libri iurium vercellesi* cit.

¹⁹ Un caso analogo è quello riguardante il territorio di Casalvolone. Nei libri duecenteschi compaiono sei documenti del 1186, dai quali si viene a sapere che alcuni membri della famiglia signorile dei Casalvolone cedettero le loro porzioni del castello e i diritti ad esse connessi al comune di Vercelli, che li restituì in feudo oblativo agli stessi personaggi (*Il Libro dei «Pacta et Coventiones»* cit., pp. 186-196, docc. 101-106). Solo un altro documento dello stesso anno trascritto nei *Biscioni* permette tuttavia di sapere che il suddetto accordo prevedeva che tutti gli abitanti del villaggio pagassero il fodro al comune di Vercelli, partecipassero al suo esercito e si sottomettessero alla sua giurisdizione (*I Biscioni* cit., I/2, pp. 366-368, doc. 428).

²⁰ La questione della base documentaria su cui sono condotte le ricerche sulle origini dei comuni italiani è posta per esempio in H. KELLER, *Gli inizi del comune in Lombardia: limiti della documentazione e metodi di ricerca*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. BORDONE e J. JARNUT, Bologna 1988 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 25), pp. 45-70; H. KELLER, *Mailand im 11. Jahrhundert. Das Exemplarische an einem Sonderfall*, in *Die Frühgeschichte der europäischen Stadt im 11. Jahrhundert*, a cura di J. JARNUT e P. JOHANEK, Köln-Weimar-Wien 1998, (Städteforschung: Reihe A, Darstellungen, 43), pp. 81-104.

ruolo che ebbe lo scontro fra il Barbarossa e la Lega Lombarda nella definizione di una teoria della soggezione del contado alle città. Infine si cercherà di individuare l'influenza che ebbero le definizioni teoriche elaborate nel periodo federiciano nella prassi di governo del territorio vercellese.

Come abbiamo più volte anticipato, le prime attestazioni della politica territoriale del comune di Vercelli sono degli anni Quaranta del secolo XII; aggiungiamo che si tratta in assoluto delle prime attestazioni del comune vercellese governato da consoli²¹. Come si può vedere sulla cartina numero 1, le operazioni di quegli anni riguardarono territori e castelli posti al di fuori della diocesi o ai suoi limiti estremi. Le autorità comunali mostrarono un particolare interesse per i territori del Canavese²² e per l'area di strada che conduceva verso Ivrea²³ e da lì verso la Valle d'Aosta e i valichi alpini. Anche l'acquisto di porzioni dei castelli di *Bulgaro* (l'attuale Borgovercelli)²⁴ e di *Visterno*²⁵ dimostrano l'interesse del comune a istituire un controllo sulle principali vie di comunicazione del Piemonte nord-orientale²⁶.

Lo strumento usato in queste operazioni fu l'acquisto patrimoniale²⁷, non sappiamo se sostenuto o meno da una pressione militare ed economica. In taluni casi, poi, i beni così acquisiti furono reinfeudati agli ori-

²¹ DEGRANDI, *Vassalli cittadini* cit., pp. 36-42.

²² Nel 1141 il comune di Vercelli acquisì in diritto eminente sui castelli di Maglione e Castelletto e ottenne l'esenzione dalla *curadia* sui mercati di Rivarolo e Mazzé; *Documenti dell'archivio comunale di Vercelli relativi ad Ivrea*, a cura di G. COLOMBO, Pinerolo 1901, (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 8), pp. 11-12, doc. 1. Nel 1142 ottenne il giuramento di fedeltà del signore e degli uomini di Mercenasco, Strambinello e Caluso; *ibidem*, pp. 12-14, docc. 2 e 3.

²³ Nel 1142 il comune acquisì il diritto eminente su porzioni dei castelli di *Sant'Urbano* e Bollengo; *ibidem*, pp. 12-14, docc. 2 e 3, pp. 14-16, doc. 4. Nel 1149 acquisì diritti su Viverone e una porzione del suo castello; *ibidem*, pp. 16-18, docc. 5 e 6.

²⁴ *I Biscioni* cit., II/1, pp. 239-241, doc. 142 (16 luglio 1149).

²⁵ *I Biscioni* cit., I/3, pp. 145-147, doc. 565 (30 giugno 1148).

²⁶ Sulla rete stradale della zona si vedano M. C. DAVISO DI CHARVENSOD, *I pedaggi delle Alpi occidentali nel medioevo*, Torino 1961, (Miscellanea di Storia Italiana, s. IV, 5); A. DEGRANDI, *Artigiani nel Vercellese dei secoli XII e XIII*, Pisa 1996, (Piccola Biblioteca Gisem, 11), pp. 35-42.

²⁷ Nei documenti citati sopra nelle note 22-25 è dichiarato che i beni e i diritti sono acquisiti «proprietario nomine» e che essi da quel momento siano gestiti dal comune di Vercelli «in integrum iure proprietario».

ginali proprietari²⁸. I Vercellesi tuttavia non miravano solo al controllo dei castelli. Nel caso di un accordo con i conti del Canavese ottennero anche l'esenzione dalla *curadia*, e con essa un'importante agevolazione per il commercio, su un'ampia area situata sulle due rive della Dora Baltea²⁹.

La prima fase della cosiddetta "espansione nel contado" appare quindi caratterizzata non dalla sottomissione giuridica della popolazione che vi abitava³⁰, quanto dalla volontà di garantire ai Vercellesi una penetrazione commerciale in aree esterne alla diocesi e di puntellare, con l'acquisto di fortificazioni, il controllo delle grandi vie di comunicazione nelle zone immediatamente esterne all'episcopato o agli estremi limiti dello stesso.

In queste operazioni la classe dirigente del comune dimostra di avere consapevolezza dell'esistenza di confini di antica tradizione. Nei documenti infatti si precisa che Bollengo si trovava «in episcopatu Eporegie»³¹, e anche nell'accordo tra il comune di Vercelli e i conti del Canavese è posta una distinzione tra le terre che si trovano «ex ista parte Durie», verso Vercelli, e quelle che si trovano al di là del fiume³². Il riferimento ai confini, tuttavia, non si tradusse in questi anni in una rivendicazione della gestione politica dei territori che vi erano compresi; al limite possiamo supporre che esso fosse la rivendicazione di privilegi di cui i cittadini godevano nella diocesi³³. L'impressione che si ricava dalla

²⁸ E' il caso del castello di *Sant'Urbano* e di Viverone; si veda sopra la nota 23.

²⁹ *Documenti dell'archivio comunale di Vercelli* cit., pp. 11-12, doc. 1: i conti del Canavese cedono al comune di Vercelli alcuni loro beni «et de curadia totius terre eorum quam habent ex ista parte Durie et de curadia duorum mercatorum que sunt ultra Duriam, id est de Rivarolio et Mazate, videlicet hoc modo quod a modo in antea nec ipsi comites nec eorum heredes debent tollere iamdictam curadium predictis Vercellensibus». Sulla politica economica attuata dal comune di Vercelli nel secolo XII, si veda P. MAINONI, *La fisionomia economica della città*, nel presente volume.

³⁰ In nessuno dei documenti citati sopra nelle note 22-25 compare la richiesta di sottomissione degli uomini dei villaggi acquisiti alla giurisdizione del comune vercellese. E' invece richiesta la protezione degli uomini e delle merci vercellesi.

³¹ *Documenti dell'archivio comunale di Vercelli* cit., pp. 14-16, doc. 4.

³² *Ibidem*, pp. 11-12, doc. 1.

³³ In un diploma del 1156 concesso da Federico I ai conti di Biandrate è dichiarato che gli uomini del conte «vendendi et emendi talem iusticiam habeant per totum episcopatum Novarie, Vercellis et Eporeie, qualem earumdem civitatum mercatores habere noscuntur» (*M. G. H., Dipl. Reg. et Imp. Ger.*, X/1, p. 225, doc. 134). In un accordo

lettura delle fonti è tuttavia un'altra, cioè che l'intera politica territoriale del comune fosse proiettata al superamento dei confini stessi, che furono ricordati in alcuni documenti proprio perché erano stati oltrepassati.

Bisogna domandarsi perché il comune di Vercelli, prima ancora di organizzare i territori più vicini alla città, abbia intrapreso una politica che lo proiettava oltre i confini della diocesi. Credo che la risposta sia da cercare nei rapporti con il vescovo, che in quegli anni, non bisogna dimenticarlo, era Gisulfo Avogadro, membro di un'importante famiglia dell'aristocrazia urbana³⁴. Da un lato il comune non volle o non ebbe la convenienza di entrare in conflitto con il presule, che deteneva per concessione imperiale il potere pubblico in città e nei territori dei comitati di Vercelli e Santhià³⁵. Dall'altro ritengo che i cittadini godessero già nei territori della diocesi di quella sicurezza negli spostamenti e di quelle agevolazioni per il commercio che erano andati a cercare oltre i confini dell'episcopato³⁶.

con alcuni mercanti di Pavia, i consoli del comune di Vercelli e un *consul negociatorum* della città agiscono a nome di «omnes negotiatores Vercellarum et terre Vercellensis tam de episcopatu quam de comitatu» (*Il Libro dei «Pacta et Conventiones»* cit., pp. 31-33, doc. 15). Si tratta di due testimonianze isolate che tuttavia sembrano dimostrare l'esistenza di particolari diritti di cui godevano i mercanti vercellesi nei territori della diocesi.

³⁴ DEGRANDI, *Vassalli cittadini* cit., pp. 11-21. Sulla famiglia Avogadro si veda ora R. RAO, *Politica comunale e relazioni aristocratiche: gli Avogadro tra città e campagna*, nel presente volume.

³⁵ Nel 999 Ottone III aveva concesso a Leone, vescovo di Vercelli, «totam civitatem Vercellensem [...] totum comitatum Vercellensem [...] totum comitatum que dicunt sancte Agathe». Lo stesso giorno Ottone aveva concesso un'ampia conferma patrimoniale all'episcopato vercellese (*M. G. H., Dipl. Reg. et Imp. Ger.*, II, pp. 749-752, docc. 323-324). Sull'autenticità dei diplomi si veda G. SERGI, *Il declino del potere marchionale ascarico e il riassetto circoscrizionale del piemonte settentrionale*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 73 (1975), pp. 441-492, alla p. 459, nota 56. I diritti dei vescovi vercellesi furono confermati da Enrico II (*M.G.H., Dipl. Reg. et Imp. Ger.*, III, pp. 404-408, doc. 322), da Corrado II (*M.G.H., Dipl. Reg. et Imp. Ger.*, IV, pp. 114-116, doc. 84, pp. 198-199, doc. 147), da Enrico III (*M.G.H., Dipl. Reg. et Imp. Ger.*, V, pp. 447-450, docc. 327-328) e da Federico I (*M.G.H., Dipl. Reg. et Imp. Ger.*, X/1, pp. 52-54, doc. 31).

³⁶ Si veda sopra la nota 33.

Andiamo oltre. Come abbiamo anticipato, le testimonianze documentarie di questa fase della politica comunale si interrompono bruscamente in coincidenza con l'elezione al seggio episcopale di un uomo vicino a Federico Barbarossa, Ugucione³⁷. Non è possibile escludere a priori che il comune di Vercelli abbia continuato a operare e che la documentazione prodotta sia andata perduta o sia stata volutamente distrutta. Ritengo tuttavia perlomeno probabile che ci sia stato un rallentamento, se non un'involuzione della capacità di azione del comune sul territorio. Gli indizi a questo riguardo sono molteplici e non si limitano all'assenza di documenti³⁸. Sta di fatto che, se escludiamo un accordo commerciale del 1165 tra il comune di Vercelli e alcuni mercanti pavesi³⁹, dobbiamo aspettare l'allontanamento dei Vercellesi dal fronte imperiale e la loro adesione alla Lega Lombarda per trovare nelle fonti nuove attestazioni di una politica territoriale del comune; politica territoriale

³⁷ Sul vescovo Ugucione si veda L. MINGHETTI, *La Chiesa di Vercelli tra papato e impero durante il secolo decimo secondo*, tesi di dottorato di ricerca in storia medievale presso l'Università cattolica di Milano, a.a. 1983/1986, p. 113 sgg.

³⁸ Nei primi quindici anni dell'episcopato di Ugucione sembra crescere la volontà del vescovo di gestire in modo più diretto le funzioni pubbliche nel territorio vercellese, volontà che è testimoniata dal ruolo attribuito alla componente vassallatica della sua curia. Si veda DEGRANDI, *Vassalli cittadini* cit., pp. 7-9, con l'aggiunta dell'investitura feudale fatta da Ugucione a favore degli uomini di Biella nel 1160 (*Le carte dell'archivio comunale di Biella fino al 1379*, I, a cura di L. BORELLO e A. TALLONE, Pinerolo 1927, (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 103), pp. 18-20, doc. 12) e dei *domini* di Crevacuore nel 1165 (*I Biscioni* cit., II/2, pp. 177-178, doc. 366). La guerra che i *milites* vercellesi, cittadini e rurali, combatterono tra il 1158 e il 1167 a fianco dell'imperatore dovette ulteriormente rafforzare in città lo schieramento filo-imperiale guidato dallo stesso vescovo Ugucione. Si veda DEGRANDI, *Vassalli cittadini* cit., p. 44, con le note 173 e 174. Il Vercellese, infine, è forse l'area dell'Italia settentrionale per la quale si conserva il maggior numero di diplomi federiciani a favore di enti ecclesiastici e signori territoriali, per l'esattezza diciassette tra il 1152 e il 1164: a favore dei conti di Castello, del vescovo e del capitolo cattedrale, dei Casalvolone, dei conti di Biandrate, dei Bulgaro, dei marchesi di Monferrato, dei monasteri di S. Genuario di Lucedio e di S. Maria di Lucedio, della Chiesa di Casale Monferrato, dei marchesi di Romagnano (*M. G. H., Dipl. Reg. et Imp. Germ.*, X/1, p. 33, doc. 19; pp. 52-56 docc. 31-33; p. 60-67, docc. 36-37; p. 225, doc. 134, p. 238, doc. 142; X/2, p. 46, doc. 249; pp. 54-55, docc. 254-255; p. 58, doc. 258; p. 185, doc. 347; p. 269, doc. 395; p. 363, doc. 458; pp. 376-377, docc. 466-467). Una situazione come quella che ho delineato dovette limitare la capacità del comune cittadino di agire sul territorio.

³⁹ *Il Libro dei «Pacta et Conventiones»* cit., pp. 31-33, doc. 15. Il documento è analizzato in MAINONI, *La fisionomia economica* cit.

ora in gran parte mutata sia nei presupposti ideologici sia negli obiettivi.

Proprio tra il 1167 e il 1177, infatti, la Lega Lombarda, e il comune di Vercelli con essa, mise a punto una teoria della soggezione dei territori delle diocesi alle città che costituì la base ideologica dei progetti di ricomposizione territoriale dei comuni italiani per più di un secolo. Si tratta degli anni che vanno dalle prime vittorie militari delle città della *societas Lombardie* alla tregua di Venezia, anni in cui si assiste allo sgretolamento del sistema di amministrazione del Regno costruito dal Barbarossa sulla base dei principi giuridici di Roncaglia⁴⁰. In questo periodo, grazie anche allo scisma, le Lega Lombarda disconobbe l'intero operato di Federico I e assunse una vera e propria supplenza dell'imperatore nella gestione dei territori dell'Italia settentrionale. I comuni urbani si posero quindi come nuovo soggetto di diritto e in questo ruolo delinearono la loro teoria della sottomissione del contado alle città⁴¹.

Alla base delle loro rivendicazioni i comuni posero le consuetudini, che Federico aveva rifiutato come fonti del diritto, e i privilegi concessi alle città o ai loro vescovi dagli imperatori precedenti il Barbarossa, ponendosi così come successori dei presuli nella gestione delle prerogative pubbliche. Per ciò che riguarda il territorio, questa teoria prevedeva che ai comuni cittadini fossero sottomessi i territori delle loro diocesi, che quindi furono collocati su un piano giuridico di subordinazione rispetto alle città. Fissati i presupposti giuridici delle rivendicazioni

⁴⁰ Si vedano R. BORDONE, *L'amministrazione del regno d'Italia*, in *Federico I Barbarossa e l'Italia*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 96 (1990), pp. 133-156; IDEM, *L'influenza culturale e istituzionale nel regno d'Italia*, in *Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen der stufischen Kaisers*, a cura di A. HAVERKAMP, Sigmaringen 1992, (Vorträge und Forschungen, 40), pp. 147-168.

⁴¹ Sulla Lega Lombarda si vedano almeno G. FASOLI, *La lega lombarda - antecedenti, formazione, struttura*, in *Probleme des 12. Jahrhunderts*, Konstanz - Stuttgart 1968 (Vorträge und Forschungen, 12), pp. 143-160; G. VISMARA, *Struttura e istituzioni della prima Lega Lombarda (1167-1183)*, in *Popolo e stato* cit., pp. 291-332; M. VALLERANI, *I rapporti intercittadini nella regione lombarda tra XII e XIII secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. ROSSETTI, pp. 221-290, alle pp. 223-229. Specifico sulla formazione di una teoria della soggezione del contado alle città, A. DEGRANDI, *La riflessione teorica sul rapporto città-contado nello scontro tra Federico Barbarossa e i comuni italiani*, in corso di stampa sul «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo».

e i confini del territorio, fu specificato in cosa consistesse la sottomissione del contado. Si trattava essenzialmente di tre aspetti: l'assunzione della giurisdizione sulla popolazione che vi abitava, nella quale erano compresi anche i «castellani»⁴², cioè, nel caso specifico, i signori rurali; il diritto di riscossione dei tributi; il monopolio della forza militare, attraverso il controllo diretto o indiretto dell'esercito e delle fortificazioni⁴³.

Fu teorizzata quindi una ricomposizione territoriale che aveva da un lato un carattere per così dire orizzontale, nell'inscindibile legame del contado con la città e nella fissazione dei suoi confini esterni, dall'altro un carattere di verticalità. L'ordine dato al territorio, infatti, era la composizione di una diseguaglianza, il suo stesso presupposto era la disparità dei suoi elementi: la città era collocata su un piano giuridico superiore, sottomessa a essa c'era il contado⁴⁴.

E' chiaro che si tratta di un grande cambiamento nei principi che guidarono la politica territoriale di un comune come quello di Vercelli, non tanto per ciò che riguarda le aree esterne alla diocesi, quanto nei confronti della diocesi stessa. Si passò dal controllo su alcuni castelli e sulle vie di comunicazione, alla rivendicazione dell'esercizio del potere pubblico sull'intero episcopato. Dal rispetto del ruolo politico del vescovo, alla rivendicazione delle sue prerogative pubbliche. Da un'attenzione rivolta a garantire sicurezza e libertà di commercio dei cittadini nel territorio, alla soggezione degli abitanti del territorio stesso all'autorità comunale. Si propose, sempre in forma teorica, un nuovo soggetto giuridico: a fianco dei *cives* sembra comparire la categoria degli abitanti del contado, una sorta di "quasi cittadini" o di «sicut alii cives», per usare un'espressione che compare nelle fonti⁴⁵.

⁴² Si vedano le condizioni la pace poste dalla Lega Lombarda all'imperatore nel 1175: *Gli atti del comune di Milano fino al MCCXVI* cit., pp. 134-135, doc. 96.

⁴³ DEGRANDI, *La riflessione teorica* cit.

⁴⁴ Sull'ordine come composizione delle diseguaglianze, si veda COSTA, *Civitas* cit., pp. 6-9.

⁴⁵ Sul concetto di cittadinanza nel periodo comunale si veda *ibidem*, pp. 3-50.

Bisogna chiedersi se principi così generici e per certi versi, almeno per un comune come quello di Vercelli, così rivoluzionari, siano stati realmente accolti nella prassi di governo. La risposta chiaramente è no se pensiamo che essi dovessero tradursi nell'effettiva sottomissione di un contado compatto e interamente soggetto alle stesse leggi, o nell'assunzione di tutte le prerogative pubbliche detenute dal vescovo. Se invece puntiamo l'attenzione sugli obiettivi che si posero le autorità cittadine e sull'applicazione di queste teorie ai singoli casi e ai singoli territori della diocesi il discorso cambia.

Solo dopo l'ingresso nella Lega Lombarda, infatti, compaiono documenti in cui il comune di Vercelli incominciò a imporre agli abitanti del contado il fodro⁴⁶, a sottoporli alla giurisdizione cittadina⁴⁷, a pretendere una loro partecipazione all'esercito comunale⁴⁸. E queste richieste erano rivolte all'interno di certi confini⁴⁹, su cui torneremo tra breve. Solo a partire da questi anni i consoli del comune incominciarono a dichiarare di agire a nome di tutti gli uomini «civitatis Vercellensis et

⁴⁶ In un accordo del 1177 tra il comune di Vercelli e i marchesi del Monferrato si stabilisce che gli uomini di Trino paghino il fodro al comune di Vercelli; ASCV, Il Libro degli Acquisti, I, cc. 142v-144r. Ringrazio Antonio Olivieri che mi ha fornito la trascrizione dei documenti presenti nel *Libro degli Acquisti*, di cui sta preparando un'edizione per la collana Fonti per la storia dell'Italia medievale.

⁴⁷ Sul significato politico della soggezione alla giurisdizione cittadina si veda P. Costa, *Iurisdiction. Semantica del potere pubblico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969 (Università di Firenze. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 1), p. 140 sgg., che afferma che l'immagine di giudizio qualifica in modo pregnante un semplice rapporto di superiorità. Un semplice rapporto di superiorità concretato in una posizione di giudicabilità del soggetto inferiore diviene un rapporto specifico e preciso: un rapporto di potere.

⁴⁸ Si vedano per esempio i doveri imposti agli uomini di Trino in un accordo del 1182 (*I Biscioni* cit., I/1, pp. 206-209, doc. 96) e i doveri degli abitanti di Gattinara nel già ricordato documento del 1190 (*I Biscioni* cit., II/1, pp. 276-278, doc. 180).

⁴⁹ In un documento del 1182 che raccoglie il giuramento di abitazione di numerosi uomini del contado, questi ultimi giurano di «facere iusticiam hominibus Vercellarum et episcopatus sub consulibus Vercellarum et episcopatus habitantibus a Pado et Scicida infra»; *I Biscioni* cit., II/1, pp. 132-134, doc. 83. Un altro caso emblematico è quello di un accordo del 1182 tra il comune di Vercelli e il conte di Lomello: è stabilito che questi deve dare il fodro al comune di Vercelli, ma si specifica che «hoc est de tota sua terra quam habere et possidere videtur a Scicida infra» e non per le terre al di là del Sesia. ASCV, Il Libro degli Acquisti, I, 242v-243v.

episcopatus Vercellensis»⁵⁰. La stessa attività legislativa prodotta in questo periodo era rivolta «aliquo cive Vercellensi vel aliquo habitante in episcopatu Vercellensi»⁵¹.

Tuttavia è soprattutto se entriamo nello specifico di un singolo caso, quello di Gattinara, che possiamo vedere quanto i princìpi proposti dalla Lega Lombarda fossero stati assorbiti profondamente dalla cultura giuridica della fine del secolo XII. Si tratta di analizzare il testimoniale giurato del 1190 a cui abbiamo già accennato⁵². Le testimonianze che vi sono raccolte erano tese a dimostrare che Florio di Gattinara era «de iurisdictione Vercellarum». I testimoni non rilasciavano dichiarazioni spontanee, essi rispondevano a precise domande che erano rivolte loro. Nella prima parte del documento sono raccolte le testimonianze degli abitanti di Gattinara; essi affermano di sapere che «Gatinariam esse de episcopatu [...] Vercellensi et de districtu Vercellensis civitatis», che ciò avviene «per fodrum et exercitum et bannum et per placitum», allo stesso modo in cui avviene per gli altri villaggi che «distinguntur per homines Vercellarum». Aggiungono che questa situazione perdura da circa vent'anni. Alcuni uomini affermano di aver visto Florio che adempiva ai suoi obblighi nei confronti di Vercelli, altri di non averlo visto, ma di sapere che lo facevano tutti gli abitanti di Gattinara. In particolare un testimone introduce una distinzione temporale: si ricorda infatti che Florio da vent'anni adempiva ai suoi doveri nei confronti del comune, ma che già prima, da trent'anni o forse più, aveva partecipato ad azioni militari insieme con i Vercellesi. Nella seconda parte dell'atto sono raccolte le testimonianze di ufficiali del comune di Vercelli: due «canevari», un console di giustizia e Toleo, che vent'anni prima era stato console del comune⁵³. Essi confermano le dichiarazioni precedenti, affermano di avere raccolto personalmente i tributi a Gattinara e di aver presieduto processi in cui era coinvolto Florio, che hanno anche visto par-

⁵⁰ Questa formula è usata nel già ricordato accordo tra il comune di Vercelli e i marchesi del Monferrato del 1177; ASCV, Il Libro degli Acquisti, I, cc. 142v-144r.

⁵¹ Questa formula è usata in un ordinamento consiliare del 1182; ASCV, Il Libro degli Acquisti, I, cc. 27v-28r.

⁵² *I Biscioni* cit., II/1, pp. 276-278, doc. 180.

⁵³ Toleo è attestato come console del comune di Vercelli in un documento del 26 febbraio 1169; *Documenti dell'archivio comunale di Vercelli* cit., pp. 18-19, doc. 8.

tecipare all'esercito comunale. Tutti insistono sul fatto che questa situazione perdura da un ventennio.

Mi sono dilungato nella descrizione del documento perché è unico nel panorama delle fonti vercellesi e particolarmente prezioso per il tema che stiamo affrontando. Esso ci permette infatti di verificare direttamente quanto la teoria della sottomissione del contado fosse stata accolta nella cultura giuridica del tempo. Ne dimostrano una perfetta conoscenza, se non gli uomini che risposero alle domande, almeno coloro che avevano preparato l'interrogatorio. Il riferimento alla diocesi, agli obblighi degli uomini che abitavano a Gattinara e negli altri villaggi che i Vercellesi «distringunt», alla collocazione del contado su un piano giuridico di subordinazione rispetto alla città e lo stesso ordine in cui le argomentazioni furono proposte sono altrettante prove del fatto che le linee guida della ricomposizione territoriale attuata dal comune erano quelle elaborate dalla Lega Lombarda. L'intero interrogatorio è volto a dimostrare che Florio è sottomesso alla giurisdizione di Vercelli non per un accordo personale con le autorità cittadine, ma perché abita in un territorio soggetto al comune. Colpisce infine l'insistenza con cui è ribadito il momento dell'assoggettamento di Gattinara, circa vent'anni prima del processo; è perfino chiamato a testimoniare Toleo, console del comune nel 1169⁵⁴. Già prima Florio aveva combattuto a fianco dei Vercellesi, ma solo da vent'anni è sottomesso alla loro giurisdizione, da quando i cittadini «distringunt» l'intero villaggio di Gattinara; e questo, aggiungiamo noi, è avvenuto poco dopo l'ingresso di Vercelli nella Lega Lombarda.

Se la "teoria della comitatinanza", così sono stati chiamati i principi di sottomissione del contado⁵⁵, era perfettamente applicabile al caso appena illustrato, non si può dire altrettanto per molte altre situazioni. Elaborata in un momento particolare, in cui era rivendicato il controllo di tutte le terre della Lombardia da parte delle città⁵⁶, essa non teneva

⁵⁴ *Ibidem.*

⁵⁵ DE VERGOTTINI, *Origine e sviluppo storico della comitatinanza* cit.

⁵⁶ Sull'evoluzione della Lega Lombarda tra il 1167 e il 1183, si vedano VALLERANI, *I rapporti intercittadini* cit.; A. HAVERKAMP, *La Lega lombarda sotto la guida di Milano (1175-1183)*, in *La pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio di poteri tra società*

conto di alcune variabili locali che incisero profondamente sulla prassi di governo del territorio. Mi riferisco alla presenza di importanti signori rurali, come i Monferrato, i Lomello⁵⁷ e i Biandrate, ai rapporti con il vescovo e alla resistenza di alcune comunità, come quella di Casale Monferrato. Nei rapporti con queste entità il comune dovette piegare i principi generali alla realtà delle singole situazioni contingenti.

Gli stessi confini della diocesi non erano il vero limite dell'espansione comunale. Essi garantivano l'idea di continuità con il governo vescovile, ma, per esempio nelle aree meridionali del territorio vercellese, non costituivano l'obiettivo reale delle autorità cittadine. Così, (si veda la cartina numero 2) quando nel 1177 i Vercellesi e i marchesi del Monferrato giunsero a un accordo, benché i consoli affermassero di rappresentare tutti gli uomini della città e dell'episcopato, si decise che i marchesi non dovessero acquistare o costruire fortificazioni nelle terre comprese fra il Po, la Dora e il Sesia, e viceversa il comune non dovesse possedere castelli nelle terre dei Monferrato, con l'eccezione di quello di *Visterno*. Si decise inoltre che Trino e tutte le altre terre che il marchese possedeva fra i tre fiumi dovessero fare «vicinantiis» a Vercelli, “pro fodro dando et fossato fatiendo et in aliis vicinantiis” così come facevano «alie terre hominum Vercellensis episcopatus»⁵⁸. C'è un continuo rimbalzare nella definizione del contado comunale dai territori compresi nei confini della diocesi a quelli compresi tra la Dora, il Po e il Sesia, come se essi coincidessero. In realtà credo che sia fuori discussione che il confine reale fosse quello tracciato dal Po, come dimostra il fatto che *Visterno* è menzionato come caso eccezionale «in terra marchionis».

Un caso diverso, ma altrettanto interessante, riguarda i confini orientali del contado. In quest'area i conti di Biandrate detenevano un'estesa signoria territoriale, che comprendeva, tra gli altri, i territori della

italiana e impero, Bologna 1984, (Studi e testi di storia medievale), p. 159 sgg.; IDEM, *Der Kostanzer Frieden zwischen Kaiser und Lombardenbund (1083)*, in *Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich*, a cura di H. MAURER, Sigmaringen 1987, (Vorträge und Forschungen, 33), pp. 11-44.

⁵⁷ Per quel che riguarda il rapporto tra il comune di Vercelli e i conti di Lomello, che non viene analizzato nel presente contributo, si veda il documento del 1182, in ASCV, *Il Libro degli Acquisti*, I, cc. 242v-243v.

⁵⁸ ASCV, *Il Libro degli Acquisti*, I, cc. 142v-144r.

Valsesia e quelli intorno a Biandrate⁵⁹. Negli anni Novanta, dopo molti contrasti, i comuni di Vercelli e Novara intrapresero una guerra vittoriosa contro i conti⁶⁰. L'atto conclusivo fu la cosiddetta pace di Casalino del 1194, accordo con il quale i comuni si spartirono i territori appartenuti ai Biandrate⁶¹. Si trattava di fissare un confine tra i due contadi cittadini, prima di allora per lunghi tratti inesistente per la presenza della signoria. Si stabilì che la Valsesia e le terre a oriente del Sesia rientrassero nella giurisdizione novarese, quelle a ovest del fiume andassero a Vercelli. Per le aree a sud di Biandrate, che si trovavano al est del Sesia ma appartenevano alla diocesi di Vercelli, si stabilì che andassero alla giurisdizione vercellese. In questo caso si scelse quindi di usare i tradizionali confini della diocesi, con un'eccezione tuttavia per i territori intorno a Biandrate. In quest'area i Vercellesi e i Novaresi avrebbero dovuto «recipere [...] comuniter» i proventi dei diritti derivati dal controllo giurisdizionale. Una nuova deroga, dunque, al principio che ogni città assumesse il controllo dei territori della sua diocesi. In questo caso, però, non si rinunciò al raggiungimento dei limiti dell'episcopato a causa di una presenza signorile, si decise di rinunciare all'idea stessa di segnare un confine per dar spazio alla gestione comune di un territorio a cui era attribuiva un particolare significato.

La presenza di grandi famiglie signorili di tradizione pubblica ai confini della diocesi non era la sola “variabile locale” che influenzava la prassi di sottomissione del contado. Questa realmente fu adattata alle singole situazioni contingenti. Nel caso dei territori di *Bulgaro* e *Casalvolone*, per esempio, la soggezione degli abitanti dei due villaggi,

⁵⁹ Sui conti di Biandrate si vedano G. ANDENNA, *Grandi patrimoni, funzioni pubbliche e famiglie su un territorio: il «comitatus Plumbiensis» e i suoi conti dal IX all'XI secolo*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel regno italico (secc. IX-XII)*. Atti del I Congresso di Pisa (10-11 maggio 1983), Roma 1988, (Nuovi studi storici, 1), pp. 213-220; IDEM, *I conti di Biandrate e le città della Lombardia occidentale (secoli XI e XII)*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel regno italico (secc. IX-XII)*. Atti del secondo Congresso di Pisa (3-4 dicembre 1993), Roma 1996, (Nuovi studi storici, 39), pp. 57-84.

⁶⁰ Per un quadro delle vicende che segnarono le guerre tra i comuni di Vercelli e Novara si veda R. ORDANO, *Storia di Vercelli*, Vercelli 1982, pp. 109-127.

⁶¹ *Il Libro dei «Pacta et Conventiones»* cit., pp. 101-104, doc. 49.

avvenuta nel 1184⁶² e nel 1186⁶³, passò attraverso un accordo tra Vercelli e i signori dei luoghi; questi a loro volta si impegnarono affinché i loro uomini pagassero il fodro, partecipassero all'esercito e si sottomettessero alla giurisdizione comunale. Ma attenzione, gli abitanti di Casalvolone e *Bulgaro* rimanevano anche «sui homines», uomini dei signori. Nel caso di Villanova, invece, si giunse nel 1197 alla liberazione dei suoi abitanti da tutti gli oneri signorili e alla sottomissione degli uomini alla sola giurisdizione comunale⁶⁴.

Furono tuttavia i rapporti con il vescovo che maggiormente influirono sulla politica territoriale del comune. Egli infatti era formalmente detentore del potere pubblico nella diocesi per concessione imperiale e possessore di beni e diritti in ampie aree del contado⁶⁵, oltre che una figura di enorme prestigio nella comunità cittadina. Le strade percorse dalle autorità comunali furono diverse. In alcuni casi, almeno per il secolo XII, si ha l'impressione che esse abbiano rinunciato a rivendicare il controllo di ampie zone del contado tenute dal vescovo o dai suoi vassalli. In altri si arrivò a una gestione comune di fortificazioni poste in territori di forte presenza comunale. E' il caso del castello di Monte San Lorenzo, vicino a Gattinara, per il quale si raggiunse un accordo che prevedeva l'invio di un castellano scelto congiuntamente dalle due parti⁶⁶.

Fu tuttavia il caso di Casale Monferrato, nei territori meridionali della diocesi, a sud del Po, a richiedere il maggior sforzo di conciliazione tra le esigenze del comune e le prerogative pubbliche del presule, oltre che le pretese di autonomia della comunità. Qui Vercelli aveva un forte interesse a garantirsi la fedeltà militare dei Casalesi negli scontri con i marchesi del Monferrato e un sicuro transito oltre il Po a scopo commerciale. Ne nacque un lungo conflitto sul quale non mi soffer-

⁶² *Ibidem*, pp. 296-297, doc. 273.

⁶³ *Ibidem*, pp. 186-196, docc. 101-106; *I Biscioni* cit., I/2, pp. 366-368, doc. 428.

⁶⁴ *Il Libro dei «Pacta et Conventiones»* cit., pp. 212-218, docc. 116-117. Il caso di Villanova è analizzato in PANERO, *Particolarismo ed esigenze comunitarie* cit., p. 227 sgg.

⁶⁵ Si veda F. PANERO, *Il consolidamento della signoria territoriale dei vescovi*, nel presente volume.

⁶⁶ ASCV, *Il Libro degli Acquisti*, I, cc. 230v-231v.

mo⁶⁷. Ci interessano piuttosto le tre paci che furono firmate nel corso degli ultimi trent'anni del secolo. La prima è del 1170: con essa gli uomini di Casale si impegnarono a garantire la sicurezza dei Vercellesi nel loro territorio, a combattere al loro fianco qualora fosse richiesto e a permettere loro l'attraversamento del Po⁶⁸. Questa e altre clausole dell'accordo erano indubbiamente un atto di sottomissione politica di Casale a Vercelli, ma nel documento non troviamo nessuna pretesa di soggezione giurisdizionale alla città né alcun riferimento al vescovo di Vercelli. Alla seconda pace è del 1183 e ricalca per grandi linee quella precedente: si specificò però che l'attraversamento del Po dovesse essere gratuito per i Vercellesi e che i Casalesi dovessero aiutare militarmente il comune contro «omnes homines, salvo imperatore et episcopo Vercellensi dominis suis»⁶⁹. Continua a essere assente la richiesta di sottomissione alla giurisdizione cittadina, ma compare una clausola di superiore fedeltà al vescovo di Vercelli e all'imperatore, definiti - come si è visto - «signori dei Casalesi». L'ultima pace del secolo XII è del 1198, ed è quella per noi più interessante. Le condizioni, tuttavia, nel frattempo erano in parte cambiate: i Casalesi avevano infatti ottenuto nel 1186 un privilegio che garantiva loro la protezione imperiale, il diritto di eleggere consoli, di fare giustizia e di tenere un mercato settimanale, oltre che l'esenzione dal fodro, con l'eccezione di quello dovuto all'imperatore⁷⁰. Ma torniamo alla pace del 1198. Già ad aprile i consoli di Casale giurarono di rispettare le condizioni che sarebbero state imposte dalle autorità vercellesi, queste avrebbero riguardato sia il conflitto con il vescovo sia quello con Vercelli⁷¹. Dopo cinque mesi, il dieci settembre, le condizioni che erano state imposte ai Casalesi furono revocate, «excepis rationibus domini episcopi Vercellarum»⁷². Due giorni dopo nuovi «precepta» furono ordinati da ambasciatori di Asti e

⁶⁷ Per un quadro delle vicende che segnarono le guerre tra il comune di Vercelli e i marchesi del Monferrato si veda R. ORDANO, *Storia di Vercelli* cit., pp. 95-108.

⁶⁸ *I Biscioni* cit., I/2, pp. 276-278, doc. 369.

⁶⁹ *Ibidem*, pp. 274-276, doc. 368.

⁷⁰ *M.G.H., Dipl. Reg. et Imp. Germ.*, X/4, p. 202, doc. 935.

⁷¹ *I Biscioni* cit., I/2, pp. 312-313, doc. 385.

⁷² *Ibidem*, pp. 263-264, doc. 358.

Alessandria⁷³. Con questi il controllo politico esercitato da Vercelli divenne ancora più stretto. Si impose tra l'altro ai Casalesi di concedere ai Vercellesi l'uso del loro stesso villaggio per eventuali guerre e si fece loro divieto di assumere un podestà forestiero che non fosse di Vercelli o della sua parte.

Il comune ottenne quindi un forte controllo politico e militare su Casale e al contempo salvaguardò i diritti concessi dall'imperatore alla comunità e quelli della chiesa eusebiana. Una delle condizioni imposte ordinava infatti ai Casalesi di «salvare e conservare iura ecclesie Vercellensis». Credo che siano proprio il più volte ricordato rispetto dei diritti del vescovo e della chiesa vercellesi, oltre che il legame tra la comunità e l'impero, che resero inopportuna un'eventuale pretesa di sottomissione di Casale alla giurisdizione del comune, che infatti non fu mai avanzata.

Si creò un complicato intreccio tra superiorità politica e militare del comune di Vercelli, gestione dei diritti da parte della chiesa vercellese e autonomia giurisdizionale della comunità, ma anche tra collaborazione fra vescovo e comune e precisa separazione delle rispettive competenze, intreccio che portò a veri equilibri quando si definirono gli uomini che potevano godere dei vantaggi dell'accordo. Inizialmente i consoli affermano di agire a nome di tutti gli uomini della città e della diocesi, ma quando si entra nello specifico di singoli punti dell'accordo le definizioni cambiano. Laddove i Casalesi giurano di consentire il transito gratuito sul Po specificano che ciò riguarda gli uomini della città e gli armati della diocesi «qui parent [...] de iurisdictione civitatis», frase in cui la proposizione relativa è limitativa della reggente. E' un'espressione questa che ne ricorda da vicino un'altra dell'anno precedente, quando le autorità comunali dichiararono che una norma che vietava prestiti ai marchesi del Monferrato fosse rivolta a tutti i cittadini e a tutti gli uomini «de episcopatu civitatis Vercellarum de districto civitatis»⁷⁴. Anche in questo caso l'espressione «de districto» ha la funzione di limitare la più generica definizione «de episcopatu». Entrambi i documenti sono atti politici del comune che riguardano gli uomini che al comune

⁷³ *Ibidem*, pp. 283-288, doc. 374.

⁷⁴ ASCV, Il Libro degli Acquisti, I, cc. 29r-30v.

sono effettivamente soggetti; ma è da notare anche che entrambi gli atti riguardano il Monferrato, zona in cui i confini del contado cittadino non coincidono con quelli della diocesi. Torniamo alla pace del 1198⁷⁵. Laddove è richiesto ai Casalesi di recuperare e restituire i beni sottratti agli uomini di Vercelli e della diocesi, si specifica che con l'espressione «de episcopatu» si intende «sicut tenet episcopus et homines Vercellarum tenent». Il questo caso la norma tende a salvaguardare sia le terre direttamente soggette al comune sia quelle soggette al presule, che sono distinte, ma espresse in forma paratattica, quasi a voler ricomporre l'unità della diocesi nell'alleanza tra comune e vescovo.


In conclusione, credo che il caso vercellese sia un buon esempio di ciò che dovette essere la politica territoriale dei comuni nel secolo XII. Il controllo di un territorio era forse il più importante degli strumenti che le città avevano per garantire autonomia politica, sicurezza e benessere ai propri abitanti e per giocare un ruolo negli equilibri politici regionali⁷⁶, tanto che alla costruzione di un proprio contado i comuni dedicarono i maggiori sforzi militari e finanziari⁷⁷. Ma la forza economica e militare non fu l'unico strumento di sottomissione del territorio. Questa infatti passò attraverso la crescita di tutto il movimento comunale durante lo scontro con l'impero, attraverso una riflessione giuridica che portò alla creazione di un diritto *ex novo*, attraverso la capacità dei ceti dirigenti cittadini di piegare i principi generali alle diverse situazioni locali, alla capacità di adattare strumenti di sottomissione tradizionali a una nuova realtà e di inventare nuovi strumenti di intervento sul territorio.

⁷⁵ I Biscioni cit., pp. 283-288, doc. 374.

⁷⁶ Si veda TABACCO, *La costituzione del regno italico* cit., pp. 163-164.

⁷⁷ Si veda P. CAMMAROSANO, *La situazione economica nel Regno d'Italia all'epoca di Federico Barbarossa*, in *Federico I Barbarossa e l'Italia*, pp. 157-173.

CARTINA N. 1
1141-1149



--- CONFINI DELLA DIOCESI

+ LUOGHI SU CUI IL COMUNE ASSUME UN CONTROLLO

BIANCA